



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Aut. n. 243 /2025

AREA MOBILITA' SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE RETE STRADALE

Determinazione N. 433 / 2025

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

Oggetto: ORDINANZA DI PROROGA E INTEGRAZIONE DEL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE E/O MOVIERI LUNGO LA SP57 "PONTE CREPALDO - TORRE DI MOSTO" DAL KM 11+300 AL KM 13+380, NEI COMUNI DI CEGGIA E TORRE DI MOSTO. DURATA: DAL 22/09/2025 AL 31/01/2026.

Il dirigente

Visti:

- i. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. l'art. 19, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce all'Ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- iii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iv. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato e modificato rispettivamente con decreti del Sindaco metropolitano n° 1 in data 03/01/2019 e n° 51 del 07/06/2019, in particolare l'art. 13, che definisce i compiti dei dirigenti;
- v. gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d'attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;
- vi. il decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025 di conferimento all'arch. Alberta Parolin, dell'incarico di direzione e di coordinamento dell'Area Mobilità nell'ambito della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;

Richiamata la propria ordinanza n. 242/2025 del 27/05/2025, con la quale veniva istituito il restringimento della carreggiata e senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri lungo la SP 57

“Ponte Crepaldo – Torre di Mosto” dal km 12+330 al km 13+380, in Comune di Ceggia, dal giorno 28/05/2025 al giorno 30/09/2025;

Vista la richiesta dell'impresa Brussi Costruzioni srl, acquisita con protocollo n. 61486 del 09/09/2025, intesa ad ottenere la proroga della richiamata ordinanza dal 30/09/2025 al 31/01/2026, e l'integrazione di un ulteriore tratto, dal km 11+300 al km 12+330, in Comune di Torre di Mosto, per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della Ciclovía 21 per conto della Regione del Veneto, come da planimetrie allegate;

Considerato che per la realizzazione dei lavori sopra citati di cui si chiede proroga è necessaria la parziale occupazione della sede stradale e pertanto non è possibile mantenere allo stato di fatto la circolazione viabile;

Ritenuto necessario, per esigenze di carattere tecnico nonché di incolumità pubblica, provvedere all'istituzione temporanea del restringimento della carreggiata e senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri lungo il tratto stradale sopra descritto;

ORDINA

- 1) di prorogare, ferme restando le precedenti prescrizioni, i termini di durata del restringimento della carreggiata e senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri lungo la SP 57 “Ponte Crepaldo – Torre di Mosto” dal km 12+330 al km 13+380, in Comune di Ceggia, stabiliti con ordinanza n. 242/2025 del 27/05/2025, dalle ore 17:30 del giorno 30/09/2025 alle ore 17:30 del giorno 31/01/2026, inclusi i fine settimana e i giorni festivi;
- 2) di estendere, ferme restando le precedenti prescrizioni, il tratto di strada provinciale oggetto dell'istituzione di senso unico alternato dal km 11+300 al km 12+330, in Comune di Torre di Mosto, dalle ore 08:30 del giorno 22/09/2025 alle ore 17:30 del giorno 31/01/2026;
- 3) nel caso in cui il senso unico alternato sia regolato da impianto semaforico mobile, che la distanza massima tra le due lanterne sia di 150 ml;
- 4) che la presente ordinanza avrà effetto a partire dall'inizio delle lavorazioni e perderà immediatamente vigore con la conclusione anticipata delle opere;
- 5) che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio della Città metropolitana di Venezia e dei Comuni di Ceggia e Torre di Mosto;
- 6) che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- 7) che sia fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Nel contempo avverte che:

- la Città metropolitana di Venezia è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati;
- il referente di cantiere, indicato nell'istanza della ditta proponente, è il sig. Giovanni Fregonese cell.: 391 759 0015;
- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
PAROLIN ALBERTA

atto firmato digitalmente